

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n. 11 del 10/06/2015

Oggetto: PROROGA DEI VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE, CHIARIMENTI SU IMU E TASI 2015, PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER IL DURC ONLINE, PENSIONI PAGATE IL PRIMO DI OGNI MESE

La proroga del MEF per i versamenti erariali per i contribuenti soggetti agli studi di settore; le novità a ridosso delle scadenze per IMU e TASI: chiarimenti sui terreni agricoli e obblighi dichiarativi; le indicazioni operative sul DURC online e la novità sulle pensioni pagate tutte dal 1° giugno 2015 ogni primo giorno del mese costituiscono le principali ultime novità

Soggetti interessati



IMPRESE

- Proroga della scadenza per i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore
- IMU e terreni agricoli: le FAQ del Dipartimento delle Finanze
- Plusvalenze e sopravvenienze: il controllo dell'Agenzia prevede l'avviso telematico
- Dispensa dalla consegna della dichiarazione d'intento cartacea in dogana
- Cassazione: sanzioni per il superamento del plafond annuale dei crediti compensabili
- DURC online: prime indicazioni operative
- Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi



PROFESSIONISTI

- Proroga della scadenza per i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore
- Catasto: invio telematico obbligatorio per gli atti di aggiornamento



PERSONE FISICHE

- IMU e terreni agricoli: le FAQ del Dipartimento delle Finanze
- IMU e TASI: ulteriori chiarimenti sugli obblighi dichiarativi
- Regime fiscale forfettario e regime dei minimi: approvato il nuovo modello AA9/12
- Pensioni: da giugno 2015 pagamento ogni 1° del mese
- CU 2015 per i pensionati residenti all'estero
- Circolare 106/INPS - Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

SOMMARIO

1. PROROGA DELLA SCADENZA PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE	Pag. 2
2. IMU E TASI: ULTERIORI CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI	Pag. 3
3. IMU E TERRENI AGRICOLI: LE FAQ DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	Pag. 4
4. CATASTO: INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO PER GLI ATTI DI AGGIORNAMENTO	Pag. 6
5. PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE: IL CONTROLLO DELL'AGENZIA PREVEDE L'AVVISO TELEMATICO	Pag. 7
6. DISPENSA DALLA DICHIARAZIONE D'INTENTO CARTACEA IN DOGANA	Pag. 8
7. REGIME FISCALE FORFETTARIO E REGIME DEI MINIMI: APPROVATO IL NUOVO MODELLO AA9/12	Pag. 9
8. CASSAZIONE: SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL PLAFOND ANNUALE DEI CREDITI COMPENSABILI	Pag. 10
9. DURC ONLINE: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE	Pag. 10
10. PENSIONI: DA GIUGNO 2015 PAGAMENTO OGNI 1° DEL MESE	Pag. 11
11. CU 2015 PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	Pag. 12
12. VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI	Pag. 13
13. CIRCOLARE 106/INPS – TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI RIMPATRIATI	Pag. 14

1. PROROGA DELLA SCADENZA PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE

Il Ministero dell'Economia, con un comunicato stampa del 9 giugno 2015, ha reso noto che è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2015 e IRAP 2015, a favore dei contribuenti con studi di settore.

La proroga interessa i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (pari a 5.164.569 euro).

I versamenti possono quindi essere effettuati:

- entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 7 luglio al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,4%.

Rientrano nella proroga anche:

- i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi;
- i c.d. "contribuenti minimi", di cui all'art. 27 del DL 98/2011, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.

Il differimento è previsto, inoltre, anche per i soci di società di persone e in generale per i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che la società eserciti un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore.

2. IMU E TASI: ULTERIORI CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI

In data 3 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n. 2/DF con cui si forniscono indicazioni e chiarimenti utili circa gli obblighi dichiarativi di IMU e TASI.

2.1 Modello dichiarativo IMU-TASI

Come già affermato dalla risoluzione 3/DF, si ricorda che non è necessaria la presenza di un modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione TASI in quanto risulta valido quello previsto per la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Essendo dunque essenzialmente identiche le informazioni richieste dal Comune per il controllo e l'accertamento delle due obbligazioni tributarie, l'utilizzo di un solo modello dichiarativo porterebbe ad una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed una miglior gestione per la preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale.

2.2 Contribuente diverso da titolare del diritto reale sull'immobile

Un'ulteriore problematica affrontata nella Circolare prende in esame il caso in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. Una rigorosa applicazione dell'art. 1 co. 681 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui si dichiara che "nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria" comporterebbe che la dichiarazione TASI debba essere presentata dagli "occupanti" diversi dai titolari del diritto reale sull'immobile.

Ciò nonostante, secondo quanto stabilito dalle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata con DM 30 ottobre 2012, si precisa che:

- nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010 la dichiarazione non deve essere presentata poiché i dati catastali sono forniti all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate al momento della registrazione;
- nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, vi è l'obbligo dichiarativo salvo che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 78/2010;
- la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.lgs.15 dicembre 1997 n. 446, abbia previsto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un'autocertificazione.

Si ricorda che...



Da quanto sopra precisato, dunque, l'ambito applicativo dell'obbligo dichiarativo TASI è ristretto ai soli casi residuali, specificando inoltre che il Comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare, il prelievo sui rifiuti).

3. IMU E TERRENI AGRICOLI: LE FAQ DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

In vista della scadenza per il versamento dell'acconto IMU 2015 sui terreni agricoli, prevista in data 16 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito le "FAQ IMU agricola" aggiornate al 28 maggio 2015.

3.1 Detrazione IMU 200 Euro

Ai sensi dell'art.1 comma 1-bis del Decreto Legge 4/2015, è prevista, a partire dal 2015, una detrazione pari a 200 euro dall'IMU calcolata sui terreni agricoli nel caso vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- il terreno è situato nei comuni elencati nell'allegato 0A del decreto citato;
- il terreno è posseduto o condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Domanda: La detrazione di 200 euro si ripartisce nei vari comuni in cui il soggetto possiede i terreni in base al valore IMU degli stessi, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso?

Risposta: Si ribadisce che il beneficio in questione si suddivide sulla base dei principi della Circolare 3/DF del 2012, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso.

Domanda: In caso di compagine dei comproprietari "mista", ossia con proprietari sia aventi che non aventi la qualifica di coltivatore diretto o IAP, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli proprietari aventi i requisiti?

Risposta: Come già affermato il beneficio in questione deve essere applicato seguendo gli stessi criteri che regolano la "franchigia" di cui all'art. 13, comma 8-bis, del DL 201/2011, per cui la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola. In sintesi, se uno solo dei possessori ha i requisiti richiesti dalla legge, solo a quest'ultimo spetta per intero la detrazione.

Domanda: Nel caso di comuni parzialmente delimitati (con annotazione "PD"), la detrazione di 200 euro deve essere calcolata tenendo conto di tutti i terreni posseduti e coltivati dal coltivatore diretto o dallo IAP, ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del DL 201/2011?

Risposta: La detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nella zona "svantaggiata" e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni. Occorre precisare che, pur applicando alla nuova detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti per la riduzione di cui all'art. 13 comma 8-bis è chiaro che è necessario effettuare due conteggi distinti:

- per l'applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune;
- per l'applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo esclusivamente ai terreni ricadenti nella zona "svantaggiata".

3.2 Dichiarazione versamenti e rimborsi

Domanda: Si chiede di sapere se deve essere presentata la dichiarazione IMU per i terreni di cui al DL 4/2015.

Risposta: La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune sia, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001 n. 448. L'obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune.

Domanda: La legge di conversione del DL 4/2015 ha inserito il comma 5-bis nell'art. 1, secondo cui i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del DL 66/2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. Si chiede se il rimborso spetti anche nel caso in cui il contribuente possiede un terreno ubicato in un comune che:

- fino al 2013, sulla base della Circolare n. 9 del 1993, era imponibile;

- per l'anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal DM 28 novembre 2014, continua ad essere imponibile;
- a seguito del DL 4/2015 è divenuto esente.

Risposta: Al quesito si deve dare risposta affermativa atteso che il comma 3 dello stesso art.1 del DL 4/2015 prevede espressamente che "i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014". Pertanto, ai fini del rimborso non incide la condizione dei terreni risalente al 2013.

4. CATASTO: INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO PER GLI ATTI DI AGGIORNAMENTO

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 29 maggio 2015 rende noto che a partire dal 1° giugno 2015 è diventato obbligatorio da parte di professionisti (come geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi e periti) l'invio telematico degli atti di aggiornamento catastale.

In particolare, i documenti DOCFA e PREGEO viaggeranno online, mediante il software messo a disposizione dall'Agenzia, nel caso in cui vi siano nuove costruzioni ovvero si effettuino variazioni su un immobile, quali fusioni, frazionamenti, ampliamenti o ristrutturazioni, al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati catastale.

La nuova modalità d'invio, facoltativa fino allo scorso maggio, ha l'obiettivo di:

- migliorare notevolmente la qualità dei dati catastali;
- snellire i tempi necessari per l'aggiornamento delle proprie banche dati;
- consentire un risparmio di risorse e una maggiore trasparenza.

Si ricorda che...



Gli Uffici Provinciali-Territorio si rendono disponibili per qualsiasi supporto nella pratica di avvio della trasmissione nonché in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico in modo da ottenere in egual modo la ricezione di tutti gli atti di aggiornamento, sottoscritti con firma digitale.

5. PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE: IL CONTROLLO DELL'AGENZIA PREVEDE L'AVVISO TELEMATICO

In data 25 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il provvedimento n. 71472 attestante la nuova procedura di controllo sulle possibili irregolarità in dichiarazione dei soggetti IRES.

Il controllo prevede l'invio, da parte dell'Agenzia ai contribuenti titolari di reddito d'impresa, di una comunicazione telematica in cui vengono indicate le anomalie presenti nelle dichiarazioni nonché informazioni utili per porre rimedio, mediante ravvedimento operoso, a possibili errori od omissioni riguardanti la corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive con rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi, prima che scatti l'accertamento.

In particolare, l'avviso trasmesso all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del contribuente ovvero, in mancanza di PEC attiva o registrata, per posta ordinaria, contiene le seguenti informazioni:

- numero identificativo della comunicazione;
- modello di dichiarazione presentata relativa all'anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui al punto precedente;
- ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione ai sensi dell'art.86 e dell'art.88 del TUIR;
- numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
- dati relativi alla dichiarazione per il periodo d'imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
- ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

I contribuenti che procederanno alla regolarizzazione di errori o di omissioni, eventualmente commesse ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.472 del 1997, potranno beneficiare di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda che...



La procedura di controllo affinché sia improntata sulla trasparenza e sulla collaborazione promuove la "compliance" della Guardia di Finanza alla quale saranno poi trasmessi i dati sopraindicati.

6. DISPENSA DALLA DICHIARAZIONE D'INTENTO CARTACEA IN DOGANA

Con la nota n. 58510/RU del 20 maggio 2015, l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni alla compilazione della dichiarazione doganale per consentire agli esportatori abituali di effettuare importazioni senza dover presentare la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta d'invio all'Agenzia delle Entrate.

Tale opportunità rientra tra le semplificazioni introdotte dall'articolo 20 del D.lgs. 175/2014, richiamate in precedenti interventi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 38/E del 13 aprile 2015).

Dopo una prima fase di avvio nella quale le Dogane hanno riscontrato problemi tecnici nel gestire l'interazione tra i propri sistemi (AIDA) e la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, segnalati con la nota n. 46452/RU del 20 aprile 2015 della Direzione centrale tecnologie per l'innovazione, dal 25 maggio 2015 gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione: è inoltre consentito l'utilizzo di un'unica dichiarazione d'intento valida per più operazioni doganali, tramite presentazione, presso qualsiasi Ufficio delle dogane, del numero di protocollo composto da 23 caratteri attribuito dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito, per le operazioni di importazione gli esportatori abituali potranno perciò compilare alternativamente il campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro", ovvero il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", del modello della dichiarazione d'intento.

1. Nel primo caso (campo 1), gli operatori dovranno inserire il valore presunto dell'imponibile ai fini IVA relativo all'operazione d'importazione che intendono effettuare: tale ammontare dovrà tener cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell'impegno del plafond IVA. L'ammontare di plafond utilizzato sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento.
2. Nel secondo caso (campo 2), gli operatori dovranno inserire l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presumono di dover utilizzare per le importazioni da effettuare nel periodo di riferimento.

Per le operazioni d'importazione tramite utilizzo del plafond IVA resta inibita la possibilità di utilizzare la dichiarazione d'intento per periodo di riferimento (campo 3 - operazioni comprese nel periodo da...a....).

Si ricorda che...



Restano perplessità circa la revoca della dichiarazione d'intento poiché ad oggi la stessa deve sempre essere presentata in forma cartacea: in caso di dichiarazione presentata in dogana per più operazioni e successivamente da revocare, sarà sufficiente presentare la revoca cartacea presso un qualsiasi Ufficio delle dogane per aggiornare lo stato della dichiarazione nei sistemi informatici comuni delle Dogane? Sarebbero opportuni chiarimenti in tal senso...

7. REGIME FISCALE FORFETTARIO E REGIME DEI MINIMI: APPROVATO IL NUOVO MODELLO AA9/12

L'Agenzia delle Entrate, mediante il provvedimento n. 75295 del 3 giugno 2015, comunica l'approvazione del modello AA9/12 e delle specifiche tecniche del modello AA7/10 relativi alle dichiarazioni previste per le persone fisiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

A seguito dell'introduzione per l'anno d'imposta 2015 del nuovo regime fiscale forfettario, di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2014 n.190, e della proroga del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.10, co.12-undices, D.L. 192/2014), il provvedimento ha l'obiettivo di rimodulare la struttura e il contenuto del modello utile alla presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 da parte delle persone fisiche.

7.1 Il modello AA9/12

L'approvazione del modello in questione comporta il suo utilizzo per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche a partire dal 4 giugno 2015. E' richiesto invece l'utilizzo, fino al 30 settembre 2015, del modello AA9/11 per i soggetti che non optano per i regimi fiscali agevolati.

7.2 Il modello AA7/10

Il modello AA7/10, domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, vede sostituite, con il citato provvedimento, le istruzioni approvate il 18 maggio 2012.

Si ricorda che...



I modelli in esame sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

8. CASSAZIONE: SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL PLAFOND ANNUALE DEI CREDITI COMPENSABILI

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11522 del 4 giugno 2015, ha affermato che il superamento del limite dei crediti d'imposta compensabili comporta il mancato versamento del tributo alla scadenza prevista per legge.

E' stato accolto, infatti, il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e rigettato il controricorso della società, giudicando legittima la sanzione a carico di quest'ultima.

Il superamento del plafond annuale dei crediti d'imposta compensabili equivale all'utilizzo di un credito in compensazione in assenza dei presupposti e comporta la sanzione prevista dall'art.13 del D.lgs. 471/1997, ossia un sanzione pari al 30% di ogni importo non versato alla relativa scadenza.

La misura della sanzione, inoltre, giudicata dal contribuente "sproporzionata" rispetto all'importo indetraibile, non può essere ridotta alla metà del minimo in assenza di circostanze eccezionali (art.7 D.lgs. 472/1997) di cui la società appellata non ha addotto alcuna prova.

9. DURC ONLINE: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva potranno verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CASSE EDILI.

La verifica in tempo reale è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC e riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste in caso di rateizzazioni; sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione; crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo; crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza; crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.

La regolarità sussiste inoltre in presenza di lievi scostamenti tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione. Per lievi scostamenti si intendono omissioni pari o inferiori ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. L'importo di Euro 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile di riferimento trasmetteranno via PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art.1 della legge 12/1979, l'invito a regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità. L'interessato potrà regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica.

Il DURC avrà validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica e sarà liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili nei rispettivi siti internet.

10. PENSIONI: DA GIUGNO 2015 PAGAMENTO OGNI 1° DEL MESE

A partire dal 1° giugno 2015 sia le pensioni in pagamento in Italia che le pensioni in pagamento all'estero saranno erogate dall'INPS a partire dal primo giorno del mese e, nel caso in cui quest'ultimo coincida con un giorno festivo oppure non bancario, il pagamento sarà effettuato nel giorno immediatamente utile successivo. E' quanto comunicato dall'INPS con il messaggio n. 3519 del 25 maggio 2015.

La novità, introdotta dal Decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015, ha l'obiettivo di uniformare le procedure e i tempi di pagamento di tutti i trattamenti pensionistici, assegni, indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL. Si anticipano dunque i pagamenti dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti, che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche, che erano effettuati il 16 del mese.

11. CU 2015 PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per il rilascio della Certificazione Unica per i pensionati residenti all'estero esistono varie modalità:

11.1 Fornitura telematica

Gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 dal sito www.inps.it ed agli utenti in possesso di un indirizzo di posta elettronica CEC-PAC, noto all'Istituto, la Certificazione Unica 2015 viene comunque recapitata alla casella PEC corrispondente.

11.2 Posta elettronica

E' possibile richiedere la trasmissione telematica della Certificazione Unica da parte di titolari di indirizzo di posta elettronica certificata mediante una richiesta, corredata di copia del documento di identità del richiedente, alla casella richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it.

È anche possibile richiedere il modello di Certificazione Unica tramite posta elettronica semplice, allegando alla comunicazione un'istanza scannerizzata in cui va indicato anche il numero di certificato della pensione presente oltre alla copia del documento di identità.

11.3 Patronati

L'utente residente all'estero può avvalersi di un ente di Patronato. Ovviamente la visualizzazione della Certificazione Unica 2015 da parte degli intermediari è subordinata all'acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza.

11.4 Richiesta telefonica

I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, che sarà inviata via posta presso l'indirizzo risultante all'Istituto, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai numeri telefonici indicati nel messaggio INPS.

Si ricorda che...



Il Contact Center è raggiungibile anche via internet dall'apposita sezione del sito INPS e via Skype verso l'account "contactcenter803164" o ai numeri a tariffazione ordinaria 0039 06 59058000 e 0039 06 59053132, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 (ora italiana).

12. VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

Al termine dei controlli (nella terza decade del mese di maggio) verranno riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità.

L'invio del preavviso interesserà le matricole aziendali che risultano attive nel mese di maggio 2015 e che presentano situazioni di irregolarità (semaforo rosso) accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti.

Poiché l'ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio 2014, con la presente operazione verranno così gestite le situazioni irregolari rilevate a maggio 2015:

a) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, è stato regolarmente notificato il preavviso, l'attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale riguarderanno:

- i periodi di competenza da 06/2014 a 05/2015 in ipotesi di mancata regolarizzazione a seguito del precedente preavviso;

- i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 per le situazioni regolarizzate entro i termini;

b) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, non è stato regolarmente notificato il preavviso, invece, l'attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale interesseranno i periodi di competenza da 12/2012 a 05/2015.

Il preavviso di irregolarità viene inviato tramite PEC all'intermediario delegato o del datore di lavoro/titolare/legale rappresentante.

In mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all'azienda con Raccomandata A/R.

In futuro, il preavviso sarà prioritariamente spedito all'indirizzo PEC del datore di lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti indirizzi, all'indirizzo PEC dell'intermediario delegato; i datori di lavoro pertanto dovranno necessariamente provvedere all'aggiornamento degli indirizzi PEC nell'anagrafica aziendale.

Il preavviso non verrà inviato alle posizioni contributive che risultano sospese o inattive a seguito di controlli automatizzati effettuati presso gli archivi delle CCIAA.

Per le matricole aziendali sospese o cessate (contraddistinte dal semaforo nero) che presentano periodi di irregolarità antecedenti la sospensione o la cessazione della posizione contributiva, la rielaborazione e l'eventuale spedizione dei preavvisi di irregolarità verrà effettuata nel mese di giugno 2015.

Per consentire il tempestivo aggiornamento delle situazioni di irregolarità contestate è necessario che, nel termine assegnato dal preavviso (15 giorni), il datore di lavoro ponga in essere tutte le attività necessarie a ripristinare la regolarità aziendale.

A tal fine i datori di lavoro dovranno avvalersi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, selezionando la voce "DURC interno (regolarità contributiva)" all'interno dell'oggetto "Agevolazioni contributive".

13. CIRCOLARE 106/INPS – TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI RIMPATRIATI

Per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione prevista dalla citata legge n.402 del 1975 nulla è innovato.

Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluenza ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

La prestazione decorre:

- dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;

- dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

L'importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l'anno di riferimento della prestazione da erogare (per l'anno in corso, Circolare n.16 del 29 gennaio 2015).

La Circolare 106 illustra le modalità di trattazione delle domande con riferimento alle diverse situazioni del lavoratore.

In base alla nuova regolamentazione comunitaria, le prestazioni spettanti a carico delle istituzioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall'istituzione debitrice. Pertanto, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tal caso la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall'Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione).

Nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell'Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.

Prima di procedere alla liquidazione di una prestazione di disoccupazione per rimpatriati, è necessario verificare preventivamente che la persona disoccupata, proveniente da uno Stato che applica la normativa comunitaria, non rientri tra le categorie di lavoratori tutelati dall'articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004. In tale ultima ipotesi, andrà liquidata la prestazione prevista da detto articolo e attivata la procedura di richiesta del relativo rimborso.

13.1 Ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee

Per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee l'art.28bis, paragrafo 1, del "Regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità Europee", stabilisce che:

"1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee:

— che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee,

— la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari,

— che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,

— e che risiede in uno stato membro delle Comunità,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione “[...] alle condizioni stabilite dal medesimo articolo”.

Ai sensi dell'articolo sopracitato, inoltre, qualora l'ex agente possa avere diritto ad una prestazione di disoccupazione in base ad un regime previdenziale nazionale dello Stato membro di residenza, è tenuto a dichiararlo all'Istituzione comunitaria di appartenenza. In tale ipotesi, l'importo della prestazione erogato in base alla normativa nazionale viene dedotto – dal servizio competente dell'Istituzione di appartenenza - da quello spettante a carico del regime applicato dalle Comunità Europee.

Per beneficiare della prestazione di disoccupazione, l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato; deve, inoltre, trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l'attestato, modulo CE-AATC, compilato dall'Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l'avvenuto adempimento degli obblighi sopra citati.

Per l'ex agente residente in Italia, le Strutture dell'Istituto sono tenute alla compilazione della sola parte B dell'attestato che riporta le informazioni relative al diritto alla prestazione di disoccupazione.